

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPARRI, BOCCHINO, LA RUSSA

Disciplina del sistema delle informazioni per la sicurezza

Presentata il 28 novembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma dei servizi di informazione e sicurezza è in discussione da molto tempo. Nella scorsa legislatura sono state prese decisioni e sono state effettuate deliberazioni che però non hanno visto il completamento del procedimento legislativo.

L'attuale struttura vede la presenza del CESIS con funzione di coordinamento, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e poi il SISDE e il SISMI rispettivamente collegati al Ministero dell'interno e a quello della difesa con competenze che hanno finito inevitabilmente per intrecciarsi con il mutare degli scenari interni ed internazionali.

Il terrorismo fondamentalista, i cambiamenti di ogni genere e natura intervenuti in Italia e nel mondo impongono l'aggiornamento di un impianto normativo che risale alla metà degli anni '70.

Si discute se realizzare strutture unificate o mantenere l'attuale divisione. Questa proposta propende per una struttura unica, ma con un'articolazione interna che garantisca la creazione di agenzie con competenze specifiche, in un quadro di coordinamento ben più chiaro di quello attuale.

La discussione della riforma non deve, peraltro, rappresentare un giudizio critico sugli attuali servizi. Lo diciamo anche alla luce dell'avvicendamento che è stato deciso dal Governo Prodi nel novembre 2006. I servizi segreti, così come strutturati, sotto la guida di coloro che ne hanno avuto la responsabilità fino all'autunno del 2006, hanno garantito la sicurezza dell'Italia. Le tragedie che hanno investito New York, Washington, Madrid, Londra, non si sono verificate nel nostro Paese. E ciò è dovuto anche all'efficienza ed alla capacità

dei nostri servizi di sicurezza, di chi ne fa parte e di chi li ha guidati.

L'ipotesi di lavoro avanzata da tanti, oggetto di questa proposta di legge, è di unificare i due servizi e porli alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò consentirebbe: *a)* una efficace ripartizione del lavoro all'interno del servizio riunito, eliminando qualsiasi sconfinamento di compiti; *b)* una reale unicità di valutazione, esito della fluidità del circuito delle informazioni, che non disorienti chi è chiamato a scelte e a decisioni concrete anche sulla base di quelle valutazioni; *c)* la piena e unitaria assunzione di responsabilità nella trasmissione di una notizia e nella lettura della stessa; *d)* un notevole risparmio di risorse, non essendo più necessari tre differenti uffici del personale, di segreteria, e amministrativi; l'accorpamento di tali strutture costituirebbe la fonte principale di risparmio. Questa ipotesi, nel corso di audizioni articolatesi in Parlamento, è stata condivisa dai direttori dei servizi e da larga parte delle forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Se, anche in questo caso, l'ostacolo consiste nel timore di concentrare poteri, l'antidoto può correttamente individuarsi in un punto di riferimento decisionale, coincidente con un organismo nel quale siano rappresentati i ministeri interessati (interno, difesa, affari esteri), e in un punto di riferimento propriamente politico, coincidente col Presidente del Consiglio dei ministri, o — come già accade oggi — con un sottosegretario alla Presidenza, ovvero con un ministro che si occupi esclusivamente di *intelligence*.

Ma l'urgenza dell'intervento riformatore non si collega soltanto alla razionalizzazione delle risorse e dell'attività informativa, di analisi e operativa. È richiesta pure dalla necessità di mettere a disposizione di chi lavora per questi organismi strumenti giuridici adeguati ai compiti da svolgere, per garantire procedure univoche e trasparenti. Questo esige che si disciplini la possibilità di accedere ai dati in possesso alle pubbliche amministrazioni senza incorrere in violazioni

della riservatezza, e senza che le stesse amministrazioni oppongano tale vincolo, e che si chiariscano i confini di quelle che tecnicamente si chiamano «garanzie funzionali». Si tratta di cause di giustificazione per atti che, a determinate condizioni e con le autorizzazioni del caso, i funzionari dei servizi sono abilitati a compiere: atti che, se realizzati al di fuori di tale ambito, costituirebbero illeciti penali.

Se, al fine di garantire la sicurezza dello Stato, di prevenire attentati, di salvare vite umane, di impedire la distruzione di centrali energetiche, è necessario, per esempio, violare una banca dati o accedere in un luogo privato, la procedura di autorizzazione, e l'assunzione di responsabilità politica che consenta di intervenire, deve essere chiara e priva di ambiguità, per non esporre l'agente a sanzioni penali, altrimenti previste quando questi atti sono posti in essere senza alcuna scriminante. Quel collegamento diretto con il vertice politico da identificare in un'unica figura di snodo del rango di ministro o di sottosegretario, garantisce da rischi di *input* differenti: rischi non solo teorici se, come è nell'attuale strutturazione, due distinti servizi dipendono da due ministri differenti, a prescindere dalle buone relazioni e dalla omogeneità di vedute che costoro possono avere. Dopo l'11 settembre, facendo tesoro degli errori commessi, gli Stati Uniti hanno intrapreso la strada del tendenziale accorpamento delle strutture di *intelligence*, individuando un soggetto competente ad armonizzare il lavoro delle varie agenzie di informazioni, ossia il U.S. *Director of national intelligence* (l'incarico è oggi ricoperto dall'ambasciatore John D. Negroponte), che ha l'ultima parola sul *budget* delle 15 agenzie di informazione degli USA. In Italia, dove il dibattito sul ruolo dei servizi non ha l'estensione e la non occasionalità che conosce sull'altra sponda dell'Atlantico, è necessario raggiungere il medesimo risultato senza esservi spinti per emergenza o per emotività.

La riforma dei servizi di informazione costituisce l'occasione per dare seguito, oltre che alle esigenze di ordine generale appena ricordate, a una serie di necessità

di specie. Un rapido sommario di queste ultime è opportuno, per avere un'idea delle difficoltà operative di chi svolge questi compiti, e di quanto sia indilazionabile rispondere in modo chiaro sul piano normativo:

a) potere di chiedere e di ottenere dai funzionari responsabili delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di credito ogni tipo di notizie utili per ricostruire un quadro informativo in chiave di prevenzione e di contrasto del terrorismo. Ciò assume una particolare necessità per i dati riguardanti gli intestatari delle utenze telefoniche e la localizzazione degli apparati di telefonia mobile;

b) possibilità di utilizzare documenti di copertura per sé e per soggetti ausiliari, cioè non incardinati nel personale dei servizi, ma che tuttavia con essi collaborano operativamente: si tratta di estendere quanto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, prevede per gli ufficiali di polizia giudiziaria in funzione antiterrorismo, ovviamente per operazioni di *intelligence* individuate, autorizzate, e per la limitata durata delle stesse. La penetrazione informativa sotto copertura non è semplice, per le caratteristiche che presentano le singole cellule: è richiesto un lavoro teso a ottenere la fiducia dei partecipi all'organizzazione terroristica lungo, continuo, strutturato, diffuso e diversificato;

c) investimenti mirati nel settore dell'analisi. L'elevata professionalità acquisita dalle Forze di polizia italiane nel contrasto a organizzazioni criminali — di tipo mafioso o di natura terroristica interna — ha consentito finora di reggere l'impatto della minaccia terroristica di natura islamica. Lacune esistono invece sul fronte dell'analisi, che risente dell'approccio abbastanza recente da parte dell'Italia a un fenomeno invece maggiormente conosciuto, per ragioni oggettive, in nazioni a noi vicine, a cominciare dalla Francia;

d) possibilità di reclutare al di fuori delle Forze di polizia e dei dipendenti

dello Stato. L'attuale limitazione di fatto genera situazioni di difficoltà con i corpi di polizia, destinatari esclusivi delle richieste di transito di propri uomini nei servizi: si tratta ordinariamente di unità molto valide, e il loro trasferimento comprensibilmente non viene visto con entusiasmo. Ciò, al di là delle ottime intenzioni e degli sforzi di collaborazione, crea problemi oggettivi. Più in generale, precludersi l'utilizzo di persone provenienti dal mondo accademico o da enti o società private vuol dire privarsi di contributi professionali significativi e di fonti di informazioni e di letture della realtà necessarie. Il timore di reclutamenti clientelari può essere fugato dalla predisposizione di requisiti rigorosi, ma soprattutto da una effettiva responsabilizzazione e da una parallela verifica dei risultati. In definitiva, ci si deve chiedere onestamente quanto si ritiene che oggi la sfida di questo terrorismo sia fronteggiabile con l'attuale organizzazione, e se invece la riforma — non più dilazionabile — non fornisca l'occasione per individuare un vero e proprio « statuto » per chi opera nei servizi.

La scelta più congrua, superando il cosiddetto « modello binario » basato sulla virtuale separatezza di compiti tra un servizio che opera all'esterno ed uno che opera sul territorio nazionale, è quella che privilegia l'adozione di un servizio unico. Con tale configurazione monistica si intende realizzare una aggregazione di competenze e potenzialità, assicurando una maggiore compattezza dell'intera attività operativa, non una concentrazione di « potere ». Infatti, l'indiscussa globalizzazione delle minacce e le esperienze maturate negli ultimi anni suggeriscono la creazione di un ente ad indirizzo unitario, che operi *ratione materiae*, attraverso lo sviluppo di funzioni svincolate dal criterio di territorialità e dotato di robusta capacità di direzione e controllo. La scelta del modello unitario, capace di fondere e razionalizzare competenze, oggi dispiegate in seno al modello binario, consentirebbe di:

sviluppare processi decisionali maggiormente agili, efficienti e controllabili;

uniformare modelli, tecniche e prassi operative;

definire la netta distinzione tra l'*intelligence* di sicurezza e l'*intelligence* militare, competenza esclusiva, quest'ultima, delle Forze Armate;

ottimizzare le risorse, attraverso l'abbattimento di evidenti diseconomie di settore;

garantire un progressivo innalzamento della sensibilità istituzionale a favore del comparto dell'*intelligence* nazionale, ottenendo una migliore realizzazione delle politiche informative di sicurezza.

In concreto, il testo proposto supera l'attuale sistema binario in vigore nel nostro ordinamento per giungere ad una unica struttura, definita « Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) ». Già di per sé una siffatta soluzione garantisce la nascita di un polo che sia finalmente capace di sintetizzare e stimolare insieme le competenze tecniche che nel nostro Paese in questi anni si sono sviluppate, assicurando una direzione tecnica univoca ed una altrettanto univoca responsabilità. Ed è proprio il principio organizzativo della « unicità del comando » che sembra quello che meglio di altri (la divisione delle competenze, il coordinamento, eccetera) è in grado di assicurare maggiore possibilità di sviluppo del sistema e delle *expertise* di settore oltre che un più agevole controllo politico e strategico. Alle perplessità relative alla concentrazione di potere in capo ad un singolo individuo, a cui molti si sono richiamati per sostenere l'opportunità di conservare l'attuale sistema, il testo risponde con un miglioramento e ampliamento dei meccanismi di controllo parlamentare ed una maggiore condivisione della strategie di sicurezza tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri maggiormente coinvolti ed interessati a livello istituzionale dalle politiche informative (componenti del Consiglio nazionale per la sicurezza).

Questi i punti qualificanti della riforma:

al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, funzioni che può delegare ad un Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza. Non sono comunque delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato;

la condivisione delle strategie, a livello politico, è assicurata dal Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di deliberazione, in materia di politica informativa per la sicurezza. L'organismo è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

lo schema dei rapporti tra il Governo ed il Parlamento non è dissimile da quello attuale, sebbene siano resi più incisivi i poteri del Comitato parlamentare per la sicurezza. Questo ultimo organismo, composto da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, esercita il controllo sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza; può chiedere informazioni sulle linee generali dell'organizzazione e delle attività del DIGIS e delle agenzie; può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato e i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza per riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza;

quanto all'ordinamento amministrativo, la norma prevede per l'espletamento delle funzioni operative, dunque per il perseguimento della missione istituzionale, l'istituzione di agenzie, mentre per l'esercizio delle attività strumentali l'istituzione

di appositi dipartimenti. Il testo suggerisce, comunque, una prima organizzazione di « abbrivio », e questo per mitigare le difficoltà che certamente si incontreranno nell'effettuare la sintesi strutturale tra i tre organismi al momento esistenti. Più in particolare, l'organizzazione prevista in fase di prima attuazione è caratterizzata dalla presenza di tre agenzie:

d) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);

e) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);

f) Agenzia per la ricerca e la controingegneria (ARC).

Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle agenzie sono altresì istituiti, sempre in prima attuazione, tre dipartimenti:

d) Dipartimento per la gestione del personale;

e) Dipartimento tecnico-logistico;

f) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.

Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza e l'Ufficio centrale degli archivi, che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri — o, in presenza della delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza — pur mantenendo la dipendenza organica e funzionale dal Dipartimento per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.

Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati la norma favorisce, in sede regolamentare, l'istituzione di uno *staff* operativo che abbia compiti di analisi, programmazione e controllo strategico. Si tratta di un momento organizzativo rilevante poiché la nuova Direzione generale

per le informazioni e la sicurezza avrà dimensioni tali da imporre una sorta di « stato maggiore » che possa coadiuvare il direttore nelle attività di monitoraggio, controllo e, non da ultimo, di sintesi analitica di quanto prodotto dalle diverse agenzie.

Il testo, inoltre, prevede espressamente la nomina di un vice direttore della DIGIS, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore e sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Il vice direttore avrà tra l'altro il compito di coordinare gli uffici di *staff* di supporto all'attività del direttore.

Per la gestione del personale, la norma prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale per le informazioni e la sicurezza — di un contingente speciale del personale assegnato alla DIGIS, determinato con apposito regolamento che dovrà essere emanato entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il regolamento dovrà prevedere l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale e, altresì, la definizione dei criteri e delle modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale degli attuali organismi informativi che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto, risulterà non più necessario per le esigenze della DIGIS.

È importante sottolineare che, nell'esercizio del potere regolamentare di cui sopra, dovranno in ogni caso essere osservati alcuni principi che la legge stessa introduce, tra i quali merita menzione lo schema secondo cui il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche. Anche il re-

clutamento del personale mediante assunzione diretta è previsto che avvenga secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare.

Prima di concludere ed esaminare il tema delle garanzie funzionali è necessario sottolineare che lo schema di legge proposto introduce, ai fini della gestione amministrativa e contabile della DIGIS, una serie di deroghe alle leggi ordinarie dello Stato (in particolare la legge 7 agosto 1990, n. 241, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), facendo salvi una serie di importanti parametri necessari ai fini del controllo o della tutela dei dipendenti e dei loro diritti.

L'articolato tenta, dunque, anche una regolamentazione dello spinoso problema delle garanzie funzionali, che in realtà costituiscono uno dei principali strumenti di azione dei servizi di *intelligence* in mancanza dei quali l'efficacia operativa e la stessa natura di questi organismi sono messe seriamente in discussione. La proposta introduce, allora, una speciale causa di giustificazione per il personale della DIGIS che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali. Essa non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche; non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia.

La garanzia interviene quando la condotta costituente reato è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata oppure allorquando sia

indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

La procedura necessaria per l'autorizzazione prevede che sia il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, a provvedere, su proposta del direttore della DIGIS. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta, il direttore autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro, sentito un apposito comitato di consulenza previsto dalla legge e reso indispensabile per coadiuvare il Presidente del Consiglio in scelte dalla notevole delicatezza istituzionale, può ratificare il provvedimento se esso risponde ai criteri dettati dalla norma che qui si discute.

Il comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità.

Il testo si chiude con alcune norme che intervengono sulla qualifica degli operatori di *intelligence*, escludendo la possibilità che questi possano rivestire la qualifica di procuratore generale o di personale di pubblica sicurezza. Sono altresì previste norme di organizzazione e a tutela dell'identità riservata degli operatori di *intelligence*, nonché, in chiusura, disposizioni transitorie necessarie per colmare il breve periodo di vuoto normativo che naturalmente si determinerà.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

SISTEMA DELLE INFORMAZIONI
PER LA SICUREZZA

CAPO I

ALTA DIREZIONE E CONTROLLI

ART. 1.

*(Alta direzione, responsabilità
e coordinamento).*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.

2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione e funzionamento degli organismi informativi disciplinati dalla presente legge.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la tutela del segreto di Stato. A tal fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa.

ART. 2.

*(Delega al Ministro delle informazioni
e la sicurezza).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle funzioni

di cui all'articolo 1 ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.

2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.

ART. 3.

(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), con funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di politica informativa per la sicurezza.

2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1 il Consiglio nazionale:

a) coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'analisi e nell'individuazione ed elaborazione strategica degli indirizzi generali e degli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza;

b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

c) provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

d) delibera gli atti normativi previsti dalla presente legge;

e) designa, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS) e, su proposta di questi, i responsabili delle strutture in cui si articola la medesima Direzione generale in fase di prima attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 5.

3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Consiglio nazionale è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della difesa. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

4. In relazione a particolari situazioni che richiedano approfondimenti specifici il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, esperti nelle specifiche materie oggetto di esame.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 4.

(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Comitato parlamentare per la sicurezza).

1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS) è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti

dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

3. Il Comitato parlamentare esercita il controllo sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza. A tal fine può acquisire informazioni sull'organizzazione e sulle attività della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il contenuto delle informazioni non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato parlamentare può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza e i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

5. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo.

6. Al Comitato parlamentare sono comunicati tutti gli atti normativi emanati in attuazione della presente legge.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 3. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

9. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi del presente articolo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

CAPO II

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA

ART. 5.

(Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, si avvale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza (DIGIS), istituita con la presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, il definitivo assetto organizzativo e tutte le successive modifiche o integrazioni sono stabilite con apposito regolamento.

2. La DIGIS svolge le funzioni indicate nel presente capo ed è ordinata, in sede di prima attuazione della presente legge, nelle seguenti agenzie, preposte allo svolgimento di funzioni info-operative:

a) Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE);

b) Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO);

c) Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC).

3. Per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alle attività demandate alle strutture di cui al comma 2 sono altresì istituiti, in sede di prima attuazione della presente legge, i seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento per la gestione del personale;

b) Dipartimento tecnico-logistico;

c) Dipartimento per gli affari amministrativi e legali.

4. Nell'ambito della DIGIS operano altresì l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) e l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), che dipendono direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di delega di cui all'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferma restando la dipendenza organica e funzionale dalla DIGIS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.

5. L'ordinamento delle strutture di cui al presente articolo e la loro ulteriore articolazione organizzativa sono stabiliti con regolamento.

ART. 6.

(Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Alla DIGIS è preposto, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, ai sensi dell'articolo 2, del Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore generale, quale responsabile generale dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.

2. Il direttore della DIGIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

3. Per l'assolvimento dei compiti a lui assegnati il direttore della DIGIS si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, con funzioni di pianificazione, analisi e valutazione. Il relativo assetto organizzativo è fissato in apposito regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento il direttore della DIGIS è sostituito da un vice direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore della DIGIS, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

5. Il direttore della DIGIS:

a) fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'ar-

ticolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento utile per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;

b) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza il piano di ricerca informativa e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando, se necessario, su ricerche informative mirate l'attività delle agenzie;

c) informa il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dalla DIGIS;

d) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

e) garantisce lo scambio informativo tra la DIGIS e le Forze di polizia nonché tra la DIGIS e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;

f) coordina i rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati;

g) propone, per la designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, i responsabili delle strutture indicate nell'articolo 5.

ART. 7.

(Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione).

1. L'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare

le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall'eversione nel territorio nazionale ed estero.

2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, l'AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall'eversione di qualsiasi natura.

ART. 8.

(Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata).

1. L'Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione anche di natura economica, proveniente dalla criminalità organizzata all'interno del territorio nazionale e all'estero.

2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, l'AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalle diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.

ART. 9.

(Agenzia per la ricerca e la contro ingerenza).

1. L'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all'estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della po-

litica, dell'economia e dell'industria nonché di informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale.

2. L'ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.

ART. 10.

(Ufficio centrale per la segretezza).

1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive e di studio, nonché di controllo sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione vigente in materia di tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.

2. Il capo dell'UCSE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Risponde, per l'esercizio delle sue funzioni, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegargli, in tutto o in parte, l'esercizio dei compiti e delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.

3. Competono all'UCSE:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti,

documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

c) il rilascio e la revoca del nulla osta di segretezza (NOS);

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

4. Con apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, è disciplinato il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del NOS, nonché il procedimento di ritiro, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 11.

(Ufficio centrale degli archivi).

1. All'Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA

ART. 12.

(Norme di organizzazione e di funzionamento).

1. All'organizzazione e al funzionamento della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non si applicano direttamente le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Apposito regolamento stabilisce, per le materie di cui al presente capo ed al capo IV, le norme concernenti l'esercizio dell'attività amministrativa nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione del responsabile del procedimento, specificandone le relative funzioni;

b) obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso e motivato;

c) esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, salvaguardando le ragioni di tutela e di riservatezza afferenti alla documentazione della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

ART. 13.

(Spese per la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza).

1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, pre-

via delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, sentito il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, definisce lo stanziamento di cui al comma 1, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza.

3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi principi nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti in appositi capitoli i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono predisposti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

c) gli atti di gestione del fondo per le spese ordinarie sono assunti dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dagli altri dirigenti e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la Direzione generale stessa;

d) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, che

presenta specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza;

e) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale il Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza riferisce, altresì, annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici.

4. Con apposito regolamento sono, inoltre, definite le procedure per la stipulazione di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

ART. 14.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. La competenza giurisdizionale per le controversie nelle materie di cui ai capi III e IV del presente titolo spetta al giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

CAPO IV

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI

ART. 15.

(Contingente speciale del personale).

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il contingente spe-

ziale del personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, determinato con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono altresì stabiliti l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale, in conformità ai principi contenuti nelle disposizioni del presente titolo, nonché i criteri e le modalità per attuare il trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato del personale in servizio presso gli organismi informativi alla data di entrata in vigore della presente legge che, a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla medesima legge e dai regolamenti attuativi, risulta non più necessario per le esigenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

2. Il personale appartenente al contingente speciale di cui al comma 1 può essere composto:

a) da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono trasferiti in via definitiva, con il loro consenso, alle dipendenze della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previo superamento del periodo di prova;

b) da personale assunto direttamente.

3. In nessun caso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può avere alle proprie dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, magistrati, ministri di culto e giornalisti.

4. Il personale di cui al presente articolo è collocato in distinti ruoli amministrativi, tecnici ed operativi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 1.

ART. 16.

(Principi generali per l'esercizio del potere regolamentare in materia di ordinamento del personale).

1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, de-

vono, in ogni caso, essere osservati i seguenti principi generali:

a) il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione deve avvenire a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche;

b) il reclutamento del personale mediante assunzione diretta eventualmente anche con contratto di lavoro a tempo determinato avviene secondo speciali procedure selettive fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare; è consentito l'utilizzo di questa modalità di reclutamento solo per l'assunzione di personale di elevata e particolare specializzazione;

c) gli aspiranti al reclutamento sono preliminarmente sottoposti ad accertamenti sanitari e a specifici test psico-attitudinali, al fine di verificarne l'idoneità al servizio presso la Direzione generale per le informazioni e la sicurezza;

d) è in facoltà della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza disporre in ogni tempo il rientro del personale presso l'amministrazione di originaria appartenenza o, per i dipendenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, presso altra amministrazione dello Stato;

e) al fine di favorire la necessaria mobilità del personale, il regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, può prevedere che al personale trasferito ad altra amministrazione dello Stato, fermo restando l'inquadramento nella qualifica rivestita, sia garantita la conservazione del trattamento economico e previdenziale in godimento al momento dell'emanazione del provvedimento di trasferimento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA CONDOTTA E
SULLO *STATUS* DEGLI APPARTENENTI
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE
INFORMAZIONI E LA SICUREZZA

CAPO I

GARANZIE FUNZIONALI

ART. 17.

(Ambito di applicabilità).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.

2. La speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del sistema delle informazioni per la sicurezza;

b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della speciale causa di giustificazione, agli addetti a tale Direzione generale.

ART. 18.

(Procedure).

1. Le condotte indicate nell'articolo 17 sono autorizzate, nei casi e ricorrendo i presupposti di cui allo stesso articolo 17, dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede a norma del comma 1, su proposta del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'arti-

colo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se delegato ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Comitato di consulenza previsto dall'articolo 20, ratifica il provvedimento del direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine sopra indicato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di delega disposta ai sensi dell'articolo 2, è informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza perché, ove lo ritenga, adotti taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2.

4. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, valuta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 17 è conservata in un'apposita sezione riservata dell'archivio, con la documentazione delle spese.

ART. 19.

(Condotte dolose).

1. Il personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di

cui agli articoli 17 e 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Nell'ipotesi di eccesso colposo trova applicazione l'articolo 55 del codice penale.

ART. 20.

(Comitato di consulenza).

1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di consulenza.

2. Il Comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di requisiti di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità.

3. Il Comitato di consulenza deve assicurare in ogni momento la possibilità di consultazione e a tal fine adotta le necessarie regole organizzative interne.

4. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

ART. 21.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 17 sono iniziate indagini preliminari, il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può opporre all'autorità giudiziaria procedente l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui al medesimo articolo 17.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice procedente.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza delle condizioni della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.

5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 è eccepita dall'appartenente alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente ne-

cessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

ART. 22.

(Attività deviate).

1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

CAPO II

QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA
DELLA IDENTITÀ

ART. 23.

(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Gli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nella Direzione generale per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se delegato ai sensi dell'articolo 2, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal Direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro quarantotto ore da quella scritta. La qua-

lifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.

3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

ART. 24.

(Identità di copertura).

1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

2. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio del documento o del certificato di copertura, di registrazione della procedura seguita e di conservazione del documento stesso al termine dell'operazione, nonché la durata della sua validità.

ART. 25.

(Attività simulate).

1. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, può autorizzare i dirigenti delle strutture da lui dipendenti ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualsiasi natura.

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.

3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 26.

(Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari).

1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia indispensabile, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO III

RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 27.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.

2. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza cura la tempestiva trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria di tutte le informazioni ed i dati in suo possesso suscettibili di possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.

3. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano efficaci e tali da assicurare completezza e tempestività allo scambio informativo.

ART. 28.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine può in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca.

2. Con apposito regolamento sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

ART. 29.

(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria

indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

4. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Nelle ipotesi previste nel comma 4, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in tema di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato ai sensi dell'articolo 2, al Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle

sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio o il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

TITOLO IV

TUTELA DEL SEGRETO DI STATO

ART. 30.

(Criteri di tutela).

1. Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto di Stato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, tenuto conto dei principi stabiliti nel presente Titolo e fatta salva l'applicazione dell'articolo 29 della presente legge.

2. Il segreto di Stato è preordinato alla tutela dell'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, nonché alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento e alla salvaguardia del libero esercizio delle funzioni dello Stato, dell'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e delle relazioni con essi, della preparazione e della difesa militare, nonché degli interessi economici del Paese.

ART. 31.

(Segreto di Stato).

1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 30, comma 2.

2. Le notizie, documenti, attività, cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

ART. 32.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

ART. 33.

(Abrogazioni).

1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,68



15PDL0018100